PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA SCUOLA NEL TRIENNIO DAL 1962 AL 1965

Art. 18

Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore delle scuole materne

Sulle somme di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e situati nei territori indicati all'articolo 3 della stessa legge, devono far fronte a proprio carico per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui al precedente articolo 15 della presente legge. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle Regioni o delle Province che abbiano assunto gli oneri per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne nei comuni indicati nel comma stesso. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi indicate. La spesa che la Cassa puo' assumere ai fini del presente articolo viene determinata annualmente dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in coordinamento con le concessioni di contributi disposte a termini della presente legge.

Versione in vigore dal 23 agosto 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965
Estremi	Legge 24 luglio 1962, n. 1073
Titolo	I — Edilizia scolastica
Capo	II — Provvidenze particolari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-della-scuola-nel-triennio-dal-1962-al/art-18-provvidenze-della-cassa-per-il-mezzogiorno-a-favore-delle-scuole

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it